

Atto esente perché in materia di pubblico impiego

**STUDIO LEGALE
AVV. IRENE LO BUE**

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Fax 0521.570233
PEC: lobuestudiolegale@pecstudio.it

**SI NOTIFICHI OGGI
13.11.2013**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 1161/13 UD. 03.04.2014

Per i Sigg.ri:

1. BELLOTTI LUISA
2. BIGLIETTO FRANCESCA
3. DE CHIARA FRANCESCA
4. DE NOTARISTEFANI GIULIO
5. IANNIELLO FILOMENA
6. IPPOLITO CAROLINA
7. MAROTTA BIANCA MARIA
8. MASULLO FIORENZA
9. SALVATORE BEATRICE
10. SCARFATO ANGELA
11. SCOGLIONERO DANIELA, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 937/13, dall'Avv. Irene Lo Bue, C.F. LBO RNI 78M45 B602 M, PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it, con studio in Parma nella Strada Garibaldi, 38, fax 0521570233, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- RICORRENTI

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*;

NEI CONFRONTI

- degli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per il Lazio, per la Liguria, per la Lombardia, per la

Puglia, per la Sicilia, e per l'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **CECCHI ANGELICA**, nata a Pescia (PT) il 23.12.1982, residente in Pontebuggianese (PT), CAP 51019, nella Via Bramalegno, 3, C.F. CCC NLC 82T63 G491Z, USR TOSCANA;
- **CAVALLINI STEFANO**, nato a San Marco in Lamis (FG) il 07.11.1977, residente in Napoli, CAP 80125, nella Via Consalvo, 99/H, Edificio F Scala B, C.F. CVL SFN 77S07 H985 U, USR CAMPANIA;
- **MAUCERI MARIA DANIELA**, nata a Reggio di Calabria il 06.07.1978, residente in Reggio di Calabria CAP 89132, nella Via Ciccarello, 77/C, C.F. MCR MDN 78L46 H224 B, USR CALABRIA;
- **MANINI MILENA**, nata a Ravenna il 13.05.1975, residente in Ravenna, CAP 48121, nella Via Bellotti, 16, C.F. MNN MLN 75E53 H199 E, USR EMILIA ROMAGNA;
- **GIORDANO MARCO**, nato a Palermo il 10.02.1975, residente in Palermo, CAP 90129, nel Corso Calatafimi, 535, C.F. GRD MRC 75B10 G273 G, USR PIEMONTE;
- **CONTE MARIA CETTINA**, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 23.12.1976, residente in Palermo, CAP 90128, nella Via G. Roccella, 61, C.F. CNT MCT 76T63 I365 X, USR SICILIA;
- **DONNARUMMA CLAUDIO**, nato/a a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), il 03.11.1969, residente in GRAGNANO (NA), nella VIA CASTELLAMMARE, 148, CAP 80054, C.F. DNNCLD69S03C129N , concorrente per la classe concorsuale A017 nella regione **CAMPANIA**;
- **RILLO ANTONIETTA**, nato/a a TORRECUSO (BN), il 13/06/1969, residente in TORRECUSO (BN), nella LOCALITA' MERCURI I, 7, CAP 82030, C.F. RLLNNT69H53L254C, concorrente per la classe concorsuale A019 nella regione **CAMPANIA**;
- **CALABRESE GABRIELLA**, nato/a a NAPOLI (NA), il 08/01/1972, residente in NAPOLI (NA), nella VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 7, CAP 80141, C.F. CLBGRL72A48F839C, concorrente per la classe concorsuale A043 - A050 nella regione **CAMPANIA**;
- **AVOLIO SALVATORE**, nato/a a NAPOLI (NA), il 23/08/1975, residente in ROCCARAINOLA (NA), nella PIAZZA PIETRO MANZI, 1, CAP 80030, C.F.

VLASVT75M23F839K , concorrente per la classe concorsuale A345 - A346 nella regione **CAMPANIA**;

- **PALOMBA CARMEN**, nato/a a PIANO DI SORRENTO (NA), il 27/06/1966, residente in PIANO DI SORRENTO (NA), nella TRAVERSA PETRULOCOR 1 SCAD, 12, CAP 80063, C.F. PLMCMN66H67G568O , concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **CAMPANIA**;
- **TESSITORE GENEROSO**, nato/a a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), il 20/05/1975, residente in SAN MARCELLINO (CE), nella VIA CADORNA, 6/A, CAP 81030, C.F. TSSGRS75E20I234F , concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **CAMPANIA**;
- **MONACO PAOLA**, nato/a a NAPOLI (NA), il 04/07/1972 residente in ROCCAMONFINA (CE), nella VIA CAMPOMARINO, SNC, CAP 81035, C.F. MNCPLA72L44F839J, concorrente per la classe concorsuale A033 nella regione **CAMPANIA**;
- **BRANDI ROSA**, nato/a a NAPOLI (NA), il 01/05/1976 residente in SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA), nella VIALE DEL PROGRESSO, 11, CAP 80040, C.F. BRNRSO76E41F839I, concorrente per la classe concorsuale AAAA nella regione **CAMPANIA**;
- **DI RUBBA MARIA FRANCA**, nato/a a ROMA (RM), il 23/08/1982 residente in CASERTA (CE), nella VIA ALESSANDRO DE FRANCISCIS, 84, CAP 81100, C.F. DRBMFR82M63H501I, concorrente per la classe concorsuale EEEE nella regione **CAMPANIA**;

- **CONTROINTERESSATI**

**PER L'ANNULLAMENTO
DEI SEGUENTI ATTI**

I. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Campania**:

- **AAAA**, del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/23, del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U, del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/1, del 4.09.2013, Prot. N. AOODRCA 6443/U/2, del 5.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/3, del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/4, del 26.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/6 e del 24.10.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/9 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **EEEE** del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/24, del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U, del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/1, del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/2, del 30.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/3, del 6.11.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/4 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

- **A017**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/6 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A019**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/5 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/5 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A033**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/4 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/4 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A043**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/13, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U e prot. n. AOODRCA6433/U/2, del 03.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/5, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8 e prot. n. AOODRCA6433/U/9, del 05.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/11 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 8352/U/13, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A050**, del 28 agosto 2013, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/14, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U e prot. n. AOODRCA6433/U/2, del 03.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/5, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8 e prot. n. AOODRCA6433/U/9, del 05.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/11 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 8352/U/14, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A345**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/21, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 8352/U/21, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A346**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/22, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento “*pleno iure*” nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 1161/13, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari:

- **dei provvedimenti di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole

dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **già pubblicati da parte degli USR** della Campania, **per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei**¹;

- **degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **già pubblicati da parte degli USR**, della Campania, nella parte in cui tali elenchi **non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50**, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;
- **Quale atto presupposto, del Bando di Concorso** emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, **all'art. 5, comma 6**, prevede che **sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

E ciò, in quanto, i ricorrenti, aspirando a concorrere all'assunzione attraverso il canale del 50% dei posti riservato al concorso ordinario, **hanno partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole pubbliche, indetto con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 e, in esito alla suddetta prova preselettiva, **hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 30/50** (cioè un **punteggio** che, riportato a decimi, **non è inferiore a sei**), **ma inferiore alla soglia dei 35/50 (7/10)** che, **ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Bando impugnato, consente l'ammissione alle prove concorsuali** per il reclutamento dei docenti della scuola pubblica, e – proprio per non aver raggiunto tale soglia dei 7/10 – **hanno ricevuto comunicazione di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per cui è causa.**

I ricorrenti **hanno contestato proprio la suddetta clausola del Bando** che, ponendo quale **soglia minima** per l'accesso alle prove concorsuale il punteggio di

¹ 30:50 = 6:10

35/50, ha palesemente violato il **criterio posto dall'art. 400, comma 11, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), ai sensi del quale **la preclusione allo svolgimento delle successive prove concorsuali** può essere disposta soltanto laddove il concorrente abbia conseguito, nella prova precedente, **un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei**; ossia, **un punteggio che, in proporzione, rapportato in cinquantesimali, sia inferiore a 30**.

2. A sostegno della propria impugnativa, **i ricorrenti hanno esposto i seguenti MOTIVI IN DIRITTO che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza: “[...]:**

- ***VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297***
- ***ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.***

*In via preliminare appare opportuno ricostruire il **quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale docente** ed educativo della scuola pubblica.*

*Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le **norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali** per il reclutamento dei docenti, all'**art. 400**, ha previsto quanto segue:*

- ***comma 8:*** *Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;*
- ***comma 9:*** *Le commissioni giudicatrici dispongono di **cento punti** di cui **quaranta per le prove scritte**, grafiche o pratiche, **quaranta per la prova orale** e **venti per i titoli**;*
- ***comma 10:*** *Superano le **prove scritte**, grafiche o pratiche e la **prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione **non inferiore a ventotto quaresimali**.*
- ***comma 11:*** *[...] Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**.*

La piana lettura delle predette disposizioni di legge, invero, rende manifesti i **motivi d'illegittimità** del bando oggi impugnato.

E, invero, **il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, recante il bando del concorso per reclutamento del personale docente, all'art. 5, ha prescritto, in aggiunta alle prove concorsuali scritte e orali previste dall'art. 400, commi 9 e 10, del citato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle lingue comunitarie.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del suddetto bando, sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un **punteggio non inferiore a 35/50**, ossia un **punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

Ora, **il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel dettare agli articoli 399 e ss. le norme concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado, ha nettamente distinto tra:**

- **LE PROVE PROPRIAMENTE CONCORSUALI, SCRITTE ED ORALI, volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché della capacità di trasmissione delle stesse dei candidati ai fini dell'assunzione alle dipendenze del MIUR; prove disciplinate dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U., per le quali è previsto il relativo superamento soltanto a favore dei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quaresimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non sia inferiore a sette.**
- **LE ULTERIORI, EVENTUALI E DIVERSE PROVE, previste in via generale dal successivo comma 11 del predetto art. 400 T.U. - nel cui novero possono ricomprendersi le prove preselettive, finalizzate esclusivamente a sfoltire la schiera dei partecipanti al concorso - per il cui superamento è previsto un punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei.**

Da qui l'illegittimità del bando oggi impugnato nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, **dopo aver ribadito che il punteggio delle prove preselettive non concorre a formare il punteggio di merito del candidato, prevede il superamento della prova preselettiva soltanto per i concorrenti che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, ossia un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un **punteggio non inferiore a 30/50**, ossia un **punteggio che, riportato in decimi, non è inferiore a sei (cioè la soglia di**

sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno pieno diritto a sostenere le prove scritte ed orali propriamente concorsuali.

E, invero, soltanto per quest'ultime prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U., volte ad accertare le competenze disciplinari degli aspiranti docenti, si applicherà il diverso criterio dell'esito positivo per chi avrà riportato una votazione non inferiore a ventotto quaresimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non è inferiore a sette.

La previsione di una diversa soglia di punteggio per il superamento, da un lato, delle prove propriamente concorsuali, scritte ed orali, e dall'altro, delle preliminari prove d'accesso al concorso, il cui svolgimento è rimesso al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, è peraltro pienamente giustificata in relazione alla particolare funzione svolta dai test preselettivi in seno ad una procedura concorsuale.

Dalle normative di settore, la L. n. 89 del 1913 e s.m.i. per il concorso notarile, e il R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e s.m.i., (si veda l'art. 123-bis), per il concorso da uditore giudiziario, emerge inconfutabilmente la natura e la funzione della prova preselettiva, che non costituisce una prima fase concorsuale di rango uguale alle altre prove (tanto è vero che non ha alcuna influenza sul punteggio finale), ma è unicamente finalizzata a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi concorsuali successive.

Così come rilevato in premessa, peraltro, tra i requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente, il bando oggi impugnato prevede proprio il titolo di abilitazione all'insegnamento ossia l'idoneità all'esercizio della professione docente, valida per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente.

La prova preselettiva, dunque, non può essere deputata ad accertare il merito dei candidati, né tantomeno a preconstituire un giudizio d'idoneità all'insegnamento, ma svolge la diversa funzione di snellire le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei requisiti attitudinali di base.

La preselezione, dunque, si configura come un **istituto di carattere assolutamente eccezionale**. Esso, invero, comunque **limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chance individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione**.

E, invero, tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se **la preselezione non si sovrapponga alle prove concorsuali, le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione oggi resistente**.

Soltanto **le prove concorsuali, scritte e orali**, infatti hanno la specifica **funzione di valutare la padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica**.

Il legislatore, dunque, proprio per evitare tale possibile sovrapposizione, ha nettamente distinto il punteggio soglia (ventotto quaresimi, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette) richiesto per il superamento delle prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U, e il diverso punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei, necessario per il superamento delle ulteriori, eventuali, prove selettive.

Onde la palese illegittimità del bando oggi impugnato, laddove **in violazione del criterio generale della soglia di accesso di 6/10 prevista, per le prove non propriamente concorsuali, dal comma 11 del predetto art. 400 T.U, prescrive il punteggio di 35/50 (cioè 7/10) quale punteggio minimo per il superamento dei test preselettivi**.

È, dunque, evidente che **l'amministrazione oggi resistente, ponendo tale illegittima soglia di accesso alla procedura concorsuale, ha travalicato i limiti della discrezionalità, atteso che il parametro obiettivo impiegato non appare in alcun modo congruo e razionale, in considerazione del dato inoppugnabile per cui la partecipazione al concorso è preclusa a soggetti che, avendo conseguito un punteggio di 34,5/50, ossia un punteggio che, riportato in decimi, supera nettamente la soglia del sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno dimostrato di possedere requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi selettive successive**.

Circostanza questa, invero, confermata dalla constatazione secondo cui, tra i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale è annoverata l'abilitazione

all'insegnamento conseguita con il percorso universitario delle Scuole di Specializzazione.

Occorre ancora una volta ricordare come **l'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000**, enunci il principio in forza del quale **"l'esame di Stato** che si sostiene al termine del corso svolto dalle **scuole di specializzazione** di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni **ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti** previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della legge 3 maggio 1999 n. 134".

Invero, il passaggio a tono universitario delle abilitazioni all'insegnamento è avvenuto dopo una lunga fase di transizione, che ha avuto inizio con la legge 19 novembre 1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370).

Il sistema di abilitazione attraverso le SSIS, dunque, introdotto dall'art. 4 della legge 341 del 1990, è congegnato per formare gli aspiranti docenti secondo un rigoroso criterio di integrazione delle competenze teoriche e pratiche.

Si ponga mente all'elevato monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato decreto 268 del 2001); alle esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).

Non si vede, dunque, come possa affermarsi che un docente abilitato con il percorso SSIS, che ha conseguito un punteggio di sufficienza (34,5/50 cioè 6,5/10) alle prove preselettive del concorso per cui è causa, non abbia le

attitudini minime per concorrere all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente!

A riprova dell'inidoneità della soglia di 35/50 (7/10) ad attuare una semplice prima scrematura della platea dei candidati destinati a misurarsi con le prove concorsuali vere e proprie, inoltre, è possibile constatare il **basso numero degli aspiranti che hanno superato le prove preselettive**. E, invero, sono stati ammessi allo scritto il 33,5%, appena 88.610 su oltre 321 mila iscritti.

Questi dati statistici dimostrano che la suddetta preselezione ha posto in essere un **meccanismo esclusivamente finalizzato a tagliare il più possibile il numero dei concorrenti, senza alcun rapporto con la misurazione delle competenze professionali, didattiche e pedagogiche**.

Un solo esempio delle domande previste dal test preselettivo chiarirà l'assoluta inidoneità dello stesso a selezionare in base al merito:

"Pamela, Fiona e Gina sono tre ragazze newyorkesi. Stanno prendendo il sole in una piscina della loro città. Pamela indossa un costume intero. Fiona legge un libro, Pamela e Gina sono cugine".

Barrare la risposta esatta:

- A. Fiona è una studentessa universitaria
- B. Pamela è grassa
- C. A Roma non sono le 9 del mattino
- D. Pamela e Fiona sono cugine

I ricorrenti, dunque, **avendo conseguito, in esito ai test preselettivi, la soglia di sufficienza (un punteggio pari o superiore a 30/50 cioè a 6/10)**, con il suesteso ricorso chiedono di poter **svolgere le prove concorsuali volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché della capacità di trasmissione delle stesse**".

3. Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 1161/13 gli Uffici Scolastici della Campania, oggi resistenti, hanno emanato i provvedimenti elencati *ut supra* al numero I

4. I suddetti provvedimenti che oggi s'impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, sono viziati per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale, oltre ché per aver previsto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una

clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.

5. Nelle more, il Tar Trento, **con la sentenza n. 336/2013**, in merito ad una questione identica a quella rivendicata dagli odierni ricorrenti, ha avallato le ragioni rivendicate dall'aspirante docente escluso, e ha così argomentato: “[...] Al riguardo, va ricordato che l'art. 400 del D. Lgs. n. 297 del 1994, che disciplina la materia delle prove di esami per i concorsi a cattedre, stabilisce una soglia di sufficienza qualificata per le prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, fissata in 28/40 (corrispondenti a sette decimi). In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva. **In altri termini, la sufficienza qualificata di 28/40 è riferita all'insieme delle prove scritte o grafiche, nessuna delle quali però deve essere valutata meno della sufficienza semplice.** La soglia di sufficienza qualificata, fissata, come detto, in un punteggio di 28/40 (corrispondenti a sette decimi) dall'art. 400 del D. Lgs. n. 297 del 1994, per le sole prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, non può applicarsi - secondo un criterio ermeneutico di letteralità, ragionevolezza, funzionalità e coerenza - anche alle eventuali prove preselettive (non previste dal D. Lgs. 297 del 1994). Per queste ultime, infatti, nulla disponendo la norma, risponde ai ricordati canoni di logica e ragionevolezza - diversa essendo la ratio della preselezione, consistente non tanto nella valutazione comparativa delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto, piuttosto, nell'esigenza, rispondente al fondamentale principio di celerità ed economicità dei procedimenti concorsuali (art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001: c.d., impropriamente, nuovo testo unico del pubblico impiego privatizzato) di “scrematura” preliminare del numero dei concorrenti da valutare attraverso le prove selettive vere e proprie - che la soglia di ammissione a queste ultime sia costituita da un punteggio di mera sufficienza non qualificata, e cioè 30/50 nella fattispecie (pari a 6/10) e non 35/50 come previsto dal bando. **Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice [...]”.**

Ed ancora, correttamente, continua: “[...] Nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all'insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del candidato, all'interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza nella comunicazione del sapere, cioè didattiche. Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionali di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico [...]”.

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

DISPORRE L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

II. Graduatorie di merito definitive, pubblicate con i decreti dell'USR **Campania**:

- **AAAA**, del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/23, del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U, del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/1, del 4.09.2013, Prot. N. AOODRCA 6443/U/2, del 5.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/3, del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/4, del 26.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/6 e del 24.10.2013 Prot. N. AOODRCA 6443/U/9 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **EEEE** del 28.08.2013, Prot. N. AOODRCA6361/U/24, del 30.08.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U, del 3.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/1, del 17.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/2, del 30.09.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/3, del 6.11.2013 Prot. N. AOODRCA 6444/U/4 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A017**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/6 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAuff.Dir. 8352/U/6 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A019**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/5 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAuff.Dir. 8352/U/5 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

- **A033**, del 28.08.2013 Prot. N. AOODRCA6361/U/4 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/4 e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A043**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/13, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U e prot. n. AOODRCA6433/U/2, del 03.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/5, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8 e prot. n. AOODRCA6433/U/9, del 05.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/11 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 8352/U/13, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A050**, del 28 agosto 2013, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/14, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U e prot. n. AOODRCA6433/U/2, del 03.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/5, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8 e prot. n. AOODRCA6433/U/9, del 05.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/11 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 8352/U/14, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A345**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/21, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8 e del 29.10.2013 Prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 8352/U/21, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;
- **A346**, del 28.08.2013, prot. n. AOODRCA6361/U/22, del 30.08.2013 prot. n. AOODRCA6433/U, del 04.09.2013 prot. n. AOODRCA6433/U/8, e, comunque, di tutti quelli emanati successivamente al 28.08.2013;

E, CONSEGUENTEMENTE, DICHIARARE

Il diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento “*pleno iure*” nelle suddette graduatorie generali di merito, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, li 13.11.2013

Avv. Irene Lo Bue

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 2. Uffici Scolastici Regionali** per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per il Lazio, per la Liguria, per la Lombardia, per la Puglia, per la Sicilia, e per l'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 3. CECCHI ANGELICA**, residente in Pontebuggianese (PT), nella Via Bramalegno, 3, CAP 51019, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

- 4. CAVALLINI STEFANO**, residente in Napoli, nella Via Consalvo, 99/H, Edificio F Scala B, CAP 80125, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

- 5. MAUCERI MARIA DANIELA**, residente in Reggio di Calabria, nella Via Ciccarello, 77/C, CAP 89132, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

- 6. MANINI MILENA**, residente in Ravenna, nella Via Bellotti, 16, CAP 48121, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 7. GIORDANO MARCO**, residente in Palermo, nel Corso Calatafimi, 535, CAP 90129, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 8. CONTE MARIA CETTINA**, residente in Palermo, nella Via G. Roccella, 61, CAP 90128, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 9. DONNARUMMA CLAUDIO**, residente in GRAGNANO (NA), nella VIA CASTELLAMMARE, 148, CAP 80054, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 10. RILLO ANTONIETTA**, residente in TORRECUSO (BN), nella LOCALITA' MERCURI I, 7, CAP 82030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 11. CALABRESE GABRIELLA**, residente in NAPOLI (NA), nella VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 7, CAP 80141, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 12. AVOLIO SALVATORE**, residente in ROCCARAINOLA (NA), nella PIAZZA PIETRO MANZI, 1, CAP 80030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 13. PALOMBA CARMEN**, residente in PIANO DI SORRENTO (NA), nella TRAVERSA PETRULOCOR 1 SCA D, 12, CAP 80063, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

- 14. TESSITORE GENEROSO**, residente in SAN MARCELLINO (CE), nella VIA CADORNA, 6/A, CAP 81030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 15. MONACO PAOLA**, residente in ROCCAMONFINA (CE), nella VIA CAMPOMARINO, SNC, CAP 81035, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 16. BRANDI ROSA**, residente in SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA), nella VIALE DEL PROGRESSO, 11, CAP 80040, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
- 17. DI RUBBA MARIA FRANCA**, residente in CASERTA (CE), nella VIA ALESSANDRO DE FRANCISCIS, 84, CAP 81100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati